

30/06/2008 - Ponderazione dei crediti garantiti da GPM o quote di fondi

Ai fini dell'attribuzione dei fattori di ponderazione, dovendo le banche considerare anche le eventuali garanzie reali ricevute, ai sensi dell'art.VII.III.6, quale ponderazione è applicabile in presenza di garanzia pignoratorie su gestioni patrimoniali, di competenza della medesima banca creditrice, o su quote di fondi comuni d'investimento?

Mentre nel caso di quote di fondi comuni d'investimento, trattandosi di strumenti finanziari non rientranti in alcune delle ipotesi previste dall'articolo in questione (valori emessi e/o depositi di contanti), la ponderazione è sempre del 100%, a prescindere dalla nazionalità del fondo e dai profili di rischio e di volatilità derivanti dalle politiche di investimento del fondo, nel caso della GPM, trattandosi di un rapporto contrattuale che non produce effetto novativo, sul piano giuridico, rispetto agli strumenti finanziari che ne formano oggetto, la valutazione, ai fini di ponderazione, si sposta sulla natura e qualità dei valori che vi sono rinvenibili. Ne consegue che un contratto di pegno avente ad oggetto una GPM in valori rientranti in una o più delle categorie di cui al terzo comma dell'articolo in oggetto, produce il medesimo effetto riduttivo della ponderazione (20%) che avrebbe prodotto un pegno avente direttamente ad oggetto i valori medesimi, a condizione che l'assunzione di responsabilità di tipo gestorio da parte della banca creditrice - ovviamente retribuita - non costituisca pregiudizio all'efficacia dei rapporti di garanzia afferenti la posizione creditizia verso il cliente. In altre parole, nell'ipotesi in cui la banca creditrice assuma anche l'incarico professionale di "gestire" i valori accettati in garanzia, sostituendoli con altri, occorre dotarsi di adeguati presidi di ordine contrattuale, nei rapporti con il cliente, tali da salvaguardare il prioritario ed incondizionato obbligo di reintegro della garanzia in ogni caso di perdita di valore della GPM.